






Riscatto totale

Aderente settore privato

Il riscatto è la chiusura e la liquidazione dell'intera posizione individuale maturata presso il fondo pensione prima del raggiungimento del requisito del pensionamento.

Attenzione: ricorda che il riscatto **non** è consigliabile se intendi proseguire con la costruzione della tua pensione complementare.

 <p>Requisiti</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti: dimissioni, licenziamento, ecc. > Perdita dei requisiti per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti: mobilità, fallimento, ecc. > Perdita dei requisiti per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione al fondo pensione > Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi > Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo > Decesso
 <p>Prestazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> > 100% della posizione maturata <p>Attenzione: taluni fondi pensione permettono la possibilità di riscatto parziale in misura variabile tra il 50% e il 100% per la casistica della perdita dei requisiti di partecipazione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.</p>
 <p>Modalità di richiesta</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta <p>Importante: ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.</p>
 <p>Tempistiche di liquidazione</p>	<p>Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.</p>
 <p>Note</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Il riscatto non è il recesso dal fondo pensione. Si può richiedere il recesso solo se non è mai stato effettuato un versamento al fondo. > Con il riscatto totale si perdono gli anni di adesione al fondo pensione e, nel caso si intendesse proseguire con la contribuzione alla previdenza complementare, si deve procedere con una nuova adesione. > Con il riscatto totale si perde l'eventuale diritto alle provvidenze della Regione e quindi alla possibilità di richiedere l'intervento per periodi di difficoltà (art. 10 del D.P.Reg. 7 ottobre 2015, n. 75). > In taluni casi il riscatto totale comporta una tassazione più elevata rispetto alla tassazione che verrebbe applicata al momento del pensionamento. > In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile. > In caso di decesso dell'aderente prima del pensionamento l'intera posizione maturata viene liquidata ai/ alle beneficiari/e designati/e o agli/alle eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione per le forme pensionistiche complementari collettive, mentre per le forme pensionistiche complementari individuali viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 Tassazione	Riscatto totale	Fino al 31.12.2000	Dal 01.01.2001 al 31.12.2006	Dal 01.01.2007
	perdita dei requisiti (art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005) per cessazione del rapporto di lavoro per cause dipendenti dalla volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, ecc.)	tassazione separata sull'imponibile ¹	tassazione ordinaria sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	perdita dei requisiti (art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005) per cessazione del rapporto di lavoro per cause non dipendenti dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, ecc.)		tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	perdita dei requisiti (art. 14, c. 5, D.Lgs. 252/2005) per pensionamento con meno di cinque anni di partecipazione		tassazione separata sull'imponibile ²	23% sull'imponibile ³
	cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi		tassazione ordinaria sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴
	cessazione dell'attività lavorativa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi		tassazione separata sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴
	invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (con cessazione dell'attività lavorativa per cause dipendenti dalla volontà delle parti)		tassazione ordinaria sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴
	invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (senza cessazione dell'attività lavorativa o con cessazione per cause non dipendenti dalla volontà delle parti)		tassazione separata sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴
	decesso		tassazione separata sull'imponibile ²	15% sull'imponibile ³ con riduzione dello 0,30% ogni anno successivo al 15 ^o ⁴

¹ Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

² Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 fino al 31.12.2006 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).

³ Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti) e dei contributi sostitutivi del premio di risultato.

⁴ La riduzione non potrà mai eccedere il 6%, con un'imposta sostitutiva che dunque non potrà mai essere inferiore al 9%.